

COMUNICATO	NUMERO: 35
Protocollo n: 2192 del 20 settembre 2019	ANNO SPORTIVO: 2019/2020
PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	
Organi Centrali e Periferici	
	_
OGGETTO	
Tribunale Federale	
ABSTRACT	
Decisione n. 3/2019 del Tribunale Federale – Procedimento n. 4/FIH/2019	
ALLEGATI	
N°1	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
Segreteria Organi di Giustizia	
E-mail: contardi@federhockey.it_Telefono: 0683751109	
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	





TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 4/FIH/2019

DECISIONE n. 3/2019

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo)
- Avv. Luigi Tocci (Componente supplente)

all'esito della camera di consiglio del 12 settembre 2019, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH 2017 (nel prosieguo, semplicemente RdG FIH 2017), del 27 giugno 2019, il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. Gaetano Punzi, nato il 04.05.1967 nella qualità di legale rappresentante dell'A.S. Dilettantistica H.C. Regalbuto, affiliata alla F.I.H. in quanto è emerso che "Negli ultimi minuti dela gara, si sono verificate delle intemperanze da parte di alcuni genitori delle atlete del Regalbuto, con urla e insulti rivolti all'Arbitro e successivamente nei confronti dello staff del S.P. Clarenza. Tali insulti e improperi sono proseguiti anche dopo la partita a bordo campo e successivamente in una stanzetta degli uffici dell'impianto sportivo. Solo con l'intervento di alcuni presenti si è evitata una rissa che stava per scoppiare. Comunque, non è stato necessario chiedere l'intervento delle Forze dell'ordine" (riscontro del Sig. Scalisi alla richiesta di integrazione di informazioni del Giudice Sportivo FIH Area 5, Sig. Mario Tocci);

Alla Procura Federale è, altresì, risultato che "Verso la fine del terzo tempo un sostenitore della squadra Regalbuto, dopo aver avuto da ridire sul mio arbitraggio, dall'esterno del campo, entrava in campo aggredendo verbalmente la dirigenza della squadra San Pietro Clarenza. Usciti dal campo, anche perché nel frattempo era finita la partita, il suddetto sostenitore, che da informazioni prese risulta essere genitore di una giocatrice del Regalbuto, si è presentato davanti la porta della stanza dove avevo riunito il Presidente del San Pietro Clarenzae ed il Presidente del Galatea, e con fare





minaccioso mi ha rivolto la seguente frase in dialetto <se hai qualcosa da dirmi, ti lascio il mio numero di telefono e poi ne parliamo fuori>(integrazione al verbale di gara della partita San Pietro Clarenza-Regalbuto, sottoscritto dall'arbitro Sig. Francesco Bandieramonte)".

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 05/07/2019, regolarmente comunicato alle parti, fissava l'udienza di discussione per il 05 settembre 2019, ma a seguito dell'istanza del Procuratore Federale di differimento della predetta udienza, l'udienza di discussione veniva differita al 12 settembre 2019 ore 15,00, come da regolare comunicazione alle parti.

A tale udienza è presente il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, mentre per l'incolpato nessuno è comparso e né risultano depositate memorie difensive dinanzi al Tribunale.

Aperta la discussione, il Procuratore Federale illustra l'Atto di deferimento a giudizio e in particolare chiarisce che alcune delle doglianze contenute nell'esposto presentato via PEC, in data 25.03.2019 dal Giudice Sportivo Area 5, Avv. Mario Tocci, quali ad esempio la mancanza di esperienza da parte delle giocatrici, a seguito di informazioni assunte presso i competenti Uffici federali, ha riscontrato che le stesse non avevano i connotati a carattere di infrazione disciplinare in quanto si trattava di circostanze operative comuni alle manifestazioni di hockey svolte da atleti che iniziano l'attività sportiva e che proprio nell'ambito dello svolgimento delle gare trovano il loro primo momento di apprendimento effettivo, sia delle regole tecniche che delle vere e proprie regole di gioco.

Al termine dell'intervento ha formulato la seguente richiesta sanzionatoria:

irrogazione dell'ammenda alla Società H.C. Regalbuto nella misura di euro 1.000,00 (mille/00).

Motivi della decisione

La Procura Federale, a seguito della segnalazione del Giudice Sportivo Area 5, Mario Tocci, trasmessa a mezzo PEC il 25/03/2019, con contigui sette allegati, con la quale sottoponeva alla valutazione della Procura Federale i fatti verificatisi in occasione della gara tra A.S. Dilettantistica H.C. Regalbuto / S.P. Clarenza, campionato Under 12 femminile, disputatasi





il 10 marzo 2019 a Catania, provvedeva all'apertura del fascicolo ed iscriveva la notizia nel registro dei procedimenti.

La Procura Federale svolgeva un'approfondita attività di indagine dalla quale è emerso nei confronti del legale rappresentante dell'A.S. Dilettantistica H.C. Regalbuto sig. Gaetano Punzi, quanto già specificato in premessa per i fatti verificatisi negli ultimi minuti della citata gara e al termine della stessa, presso lo spogliatoio dell'arbitro.

In conseguenza il Procuratore Federale ha ravvisato la configurazione della fattispecie di cui all'art. 81, comma 1, lett. A, del RdG FIH.

Nel corso delle indagini il sig. Punzi ha trasmesso una memoria difensiva rappresentando che non era presente al momento della disputa della gara; che alcuni dei fatti contestati erano da imputarsi all'inesperienza delle giovani atlete che partecipavano alle prime competizioni ufficiali. In particolare, sul comportamento del genitore ha ritenuto che "in merito all'integrazione del verbale di gara da parte dell'arbitro si precisa che il genitore in contestazione intendeva semplicemente chiarire alcune regole di gioco con l'arbitro e fornire il proprio numero di telefono, senza alcun atteggiamento minaccioso."

Quanto dedotto dalla Procura Federale è documentalmente provato dal referto di gara, dalla relazione del Commissario di Gara, sig. Sebastiano Scalisi, dalla relazione del Commissario di Campo sig. Francesco Richichi e dalla segnalazione del Giudice Sportivo Area 5.

Va evidenziato che da tali documenti è anche emerso che tra i dirigenti e sostenitori delle due squadre in campo siano insorte condotte disdicevoli che hanno sfiorato anche la rissa.

Altresì, il sig. Richichi ha anche ammesso "sono stato io personalmente a portare dentro lo spogliatoio un genitore agitato del regalbuto per cercare di fargli riequilibrare lo stato nervoso e soprattutto ci ha raggiunti in lacrime la figliola (che ha giocato), ma turbata dal comportamento del papà molto nervoso."

Infine, non può essere tralasciata l'ammissione, da parte di Gaetano Punzi, che effettivamente un genitore si era presentato a fine gara dinanzi alla porta dell'arbitro, ma che la frase proferita non aveva alcun atteggiamento minaccioso.





Per il caso di specie, si ritiene opportuno rinnovare quanto già delineato in precedenti provvedimenti di questo Tribunale, riguardo all'efficacia probatoria del referto arbitrale.

Il referto degli ufficiali di gara, rientrante tra i documenti ufficiali della Federazione, costituisce prova fidefacente della condotta ivi descritta, con la conseguenza che il comportamento dei tesserati e dei sostenitori e in genere ogni questione in esso descritta deve essere valutato esclusivamente in base a quanto risultante da tale relazione.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, che il referto arbitrale, secondo costante giurisprudenza degli Organi Giudicanti, confermata sul punto dall'art. 54 del Regolamento gare e campionati FIH, di altrettanto consolidata giurisprudenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), gode di efficacia probatoria privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in particolare, tale disposizione attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile ed equiparabile a quello riservato dall'art. 2700 cod. civ. agli atti pubblici (cfr. lodo TNAS Maggioni + 4/FIGC del 15.1.2013).

Ne consegue che la valutazione riguardo alla responsabilità addebitata all'incolpato in questione è stata condotta e ponderata sulla base di quanto esposto dal Direttore di Gara, dal Commissario di gara e dal Commissario di campo.

Il Tribunale, pur ritenendo fondato l'atto di deferimento a giudizio, quanto alla misura della sanzione da applicare, ritiene non congrua la richiesta formulata dal Procuratore Federale in considerazione che negli eventi verificatisi sono stati coinvolti, oltre a dirigenti, sostenitori e, in particolare, un genitore delle giocatrici della A.S. Dilettantistica H.C. Regalbuto, anche dirigenti e sostenitori dell'altro sodalizio; nonché ha valutato che l'importo proposto risulterebbe sproporzionato tenuto conto che, secondo le informazioni acquisite dal Tribunale presso i competenti Uffici federali, la ASD H.C. Regalbuto, pur riaffiliandosi per la stagione sportiva 2019/2020 con l'esborso della tassa di euro 150,00 (centocinquanta/00), si è iscritta unicamente al Torneo Under 12 maschile (gratuito) e che non risulta iscritta a quello Under 12 femminile (anch'esso gratuito).

Pertanto, all'unanimità, il Tribunale ha ritenuto congrua la sanzione dell'ammenda per un importo pari ad euro 150,00 (centocinquanta).





P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, dichiara l'atto di deferimento a giudizio fondato e, per l'effetto, condanna il sig. Gaetano Punzi, in qualità di legale rappresentante della A.S. Dilettantistica H.C. Regalbuto, ai sensi dell'art. 81 comma 1, lett. A, RdG FIH 2017, alla sanzione dell'ammenda di euro 150,00 (centocinquanta/00), come da motivazione che il Tribunale si riserva di depositare, ai sensi dell'art. 121 RdG FIH 2017, attesa la particolare complessità del procedimento.

Così deciso in Roma il 12-19 settembre 2019

Il Presidente fto Avv. Jacopo Caproni Il Componente effettivo ed estensore fto Avv. Giuseppe Matano

Per la pubblicazione Roma, 20 settembre 2019

> Il Segretario Generale Cinzia Profeta

